regolamento n. 16/64/CEE, sono imputabili al concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento n. 17/64/CEE.

2. In ciascuno Stato membro i quantitativi di risone nazionale giacenti all'ammasso l'ultimo giorno della campagna di commercializzazione, escluso il risone del nuovo raccolto, sono presi in considerazione :

a) per quanto riguarda il risone ammassato in seguito ad un'azione obbligatoria, per intero ;

b) per quanto riguarda il risone ammassato nel quadro di un'azione volta ad evitare un'azione obbligatoria, dedotto un quantitativo corrispondente ad un dodicesimo del consumo annuo totale dell'industria per il fabbisogno interno.

Il volume di tale consumo viene rilevato mediante la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento n. 17/64/CEE.

3. Le perdite subite o le spese sostenute vengono calcolate in ciascuno Stato membro produttore in base alla differenza tra :

— il prezzo d'intervento valido per l'ultimo mese della campagna di commercializzazione nella zona più eccedentaria per 100 chilogrammi di risone, aumentato dell'ammontare qui di seguito indicato, e

— il prezzo indicativo valido nella medesima zona nel primo mese della campagna successiva per la quantità di riso semigreggio corrispondente a 100 chilogrammi di risone, adattato in funzione della tabella di conversione, delle spese di lavorazione e del valore dei sottoprodotti, determinati in conformità dell'articolo 7, lettere c) e d), del regolamento n. 16/64/CEE.

L'ammontare di cui è aumentato il prezzo d'intervento corrisponde a :

— due maggiorazioni mensili e mezzo del prezzo d'intervento per i quantitativi che rientrano in un'azione obbligatoria,

— due maggiorazioni mensili del prezzo d'intervento per i quantitativi che rientrano in un'azione volta ad evitare totalmente o parzialmente un'azione obbligatoria.

Ciascuna di dette maggiorazioni mensili è uguale alla media delle maggiorazioni fissate per gli otto mesi consecutivi ai quali si applica, per la campagna trascorsa, la maggiorazione dei prezzi nello Stato membro interessato.

4. Le scorte di sicurezza costituite in assenza di decisione comunitaria non sono assunte a carico del Fondo.

Articolo 2

Il contributo del Fondo alle spese di uno Stato membro non può essere superiore alla frazione imputabile delle spese effettive dello Stato membro considerato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 ottobre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. W. BIESHEUVEL

REGOLAMENTO N. 156/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 1966
relativo ai prelievi applicabili ai miscugli di cereali, di riso e di rotture di riso

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo [1],

Considerando che il buon funzionamento del regime dei prelievi applicabili agli scambi di

[1] GU n. 130 del 19. 7. 1966, pag. 2464/66.

cereali, di riso e di rotture di riso tra gli Stati membri e con i paesi terzi, istituito dal regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1] e dal regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso [2] esige che un regime appropriato sia applicato agli scambi di miscugli di cereali, di riso e di rotture di riso ;

Considerando che il prelievo applicabile a questi miscugli è funzione della loro classificazione tariffaria, operata in linea di massima conformemente alle regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune ;

Considerando che, nel caso dei miscugli di cereali, di riso e di rotture di riso, la classificazione tariffaria determinata applicando le regole summenzionate può dar luogo a talune difficoltà : che, in alcuni casi, tale classificazione porta infatti alla riscossione di un prelievo insufficiente per i miscugli che contengono tuttavia una notevole percentuale di prodotti sottoposti ad un prelievo elevato ;

Considerando che, al fine di evitare tali difficoltà, è necessario adottare disposizioni particolari per la determinazione del prelievo applicabile ai miscugli di cereali, di riso e di rotture di riso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il prelievo applicabile ai miscugli composti da due dei cereali di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 19 è quello applicabile :

— al principale componente in peso, se questo costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio ;

— al componente sottoposto al prelievo più elevato, se nessuno dei due componenti costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio.

2. Quando un miscuglio è composto da più di due dei cereali di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 19 e se più cereali costituiscono ciascuno più del 10 % del peso del miscuglio, il prelievo applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a detti cereali, anche se questo prelievo è identico per più cereali.

Se soltanto un cereale costituisce più del 10 % del peso del miscuglio, il prelievo è quello applicabile a detto cereale.

3. Per quanto riguarda i miscugli composti da cereali di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 19 cui non si applichino le disposizioni definite più sopra, il prelievo applicabile è il più elevato di quelli applicabili ai cereali che compongono il miscuglio, anche se questo prelievo è identico per più cereali.

Articolo 2

1. Il prelievo applicabile ai miscugli composti, da un lato, da uno o più dei cereali di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 19 e, dall'altro, da uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 16/64/CEE è quello applicabile al componente sottoposto al prelievo più elevato.

2. Il prelievo applicabile ai miscugli composti di riso appartenente a più gruppi o fasi di trasformazione diverse, ovvero a miscugli composti di riso appartenente ad uno o più gruppi o fasi di trasformazione diverse e di rotture, è quello applicabile :

— al principale componente in peso, se questo costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio ;

— al componente soggetto al prelievo più elevato, se nessuno dei componenti costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio.

Articolo 3

Se non si può procedere alla determinazione del prelievo nel modo previsto agli articoli 1 e 2, il prelievo applicabile ai miscugli di cui al presente regolamento è quello che risulta dalla loro classificazione tariffaria.

Articolo 4

Il regolamento n. 139 del Consiglio relativo ai prelievi applicabili ai miscugli di cereali [3] è abrogato.

[1] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.
[2] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.
[3] GU n. 122 del 21. 11. 1962, pag. 2729/62.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 ottobre 1966.

Per il Consiglio
Il Presidente
B. W. BIESHEUVEL

REGOLAMENTO N. 157/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 1966

che stabilisce un elenco complementare di prodotti di base per il calcolo del finanziamento delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il regolamento n. 52/64/CEE del Consiglio (2) ha stabilito l'elenco dei prodotti di base per il calcolo del finanziamento delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi soltanto per l'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, delle carni suine, delle uova e della carne di pollame ;

Considerando che, a causa dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati a decorrere dal 1° settembre 1964 per il riso e a decorrere dal 1° novembre 1964 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per il settore delle carni bovine, occorre stabilire l'elenco dei prodotti di base per questi tre settori, allo scopo di permettere il rimborso delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi a partire dal periodo di contabilizzazione 1964/1965 secondo il metodo detto dei prodotti di base previsto all'articolo 2 del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio ;

Considerando che, ai sensi di questo articolo, occorre fondarsi sul principio che per prodotto di base si intende un prodotto il cui onere all'importazione è calcolato secondo criteri propri e non in rapporto all'onere all'importazione di un altro prodotto ;

Considerando che il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3) ha previsto nell'articolo 2, paragrafo 2, la possibilità di costituire gruppi per alcuni prodotti allo scopo di determinare l'ammontare dei prelievi e di scegliere per ciascun gruppo un prodotto pilota il cui prelievo si applicherebbe agli altri prodotti del gruppo, a meno che non venga deciso che i prelievi relativi a questi ultimi debbano essere derivati da quello del prodotto pilota ;

Considerando che per alcuni prodotti menzionati nell'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a e) del regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, il regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio (4) ha definito, nell'allegato I, tredici gruppi di prodotti con il relativo prodotto pilota ;

Considerando che i prelievi vengono fissati secondo criteri propri per i vari prodotti pilota ; che questi ultimi rispondono quindi alla definizione dei prodotti di base e debbono pertanto essere considerati come tali ;

Considerando che, per le campagne 1965/1966 e 1966/1967 in applicazione dell'articolo 6 del regolamento n. 46/65/CEE del Consiglio (5), e dell'articolo 8 del regolamento n. 37/66/CEE del Consiglio (6), i prodotti di cui alla voce 04.04 E VIII dell'allegato II del regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio sono soggetti allo stesso prelievo dei prodotti di cui alla voce 04.04 E VII di detto allegato ; che quindi, a decorrere dal periodo di contabilizzazione del Fondo 1965/1966, occorre prendere in considerazione, quale prodotto di base per queste due voci, soltanto il prodotto pilota della voce 04.04 E VII ;

Considerando che, per il Tilsit e il Cheddar, i prelievi sono calcolati secondo criteri propri e

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
(2) GU n. 72 del 9. 5. 1964, pag. 1149/64.
(3) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(4) GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2174/64.
(5) GU n. 51 del 30. 3. 1965, pag. 748/65.
(6) GU n. 61 del 31. 3. 1966, pag. 884/66.